

Delitti contro la libertà personale/Delitti contro la libertà morale/La tutela penale dell'onore

Corso di Diritto penale II – Prof. D. Castronuovo
11 dicembre 2020

Dott. Marcello Tebaldi – Unife
marcello.tebaldi@unife.it


PARTE I

Delitti contro la libertà morale/ Delitti contro la libertà personale

*Le fattispecie di sequestro di
persona, violenza, minaccia e
il reato di tortura*

DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE

BENE GIURIDICO **COSTITUZIONALE** OFFESO



ART. 13 Cost. – **LIBERTÀ PERSONALE**
(HABEAS CORPUS)



IL SEQUESTRO DI PERSONA (ART. 605 C.P.)

IPOTESI BASE

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

ELEMENTI DEL FATTO TIPICO

- ▶ **Condotta** totalmente libera: reato a forma libera;
- ▶ **Delitto di evento**: evento di privazione della libertà personale.
- ▶ Configurabile anche nei casi in cui non vi sia **interclusione** (es. violenza psicologica);
- ▶ **Reato permanente**: il reato si protrae per tutto il tempo della privazione della libertà personale;
- ▶ **Consumazione**: quando cessa la privazione della libertà personale (es. alla liberazione dell'ostaggio);
- ▶ **Soggetto passivo**: può anche già essere in condizioni di minorata libertà;
- ▶ **Soggetto attivo**: chiunque (almeno nella fattispecie base);
- ▶ **Elemento soggettivo**: dolo generico. Deve esserci la consapevolezza di porre in essere una illegittima privazione della libertà personale.
- ▶ **Tentativo**: configurabile.

LA QUESTIONE DEL CONSENSO

Quando scrimina il consenso del soggetto sottoposto alla privazione della libertà personale?

- Deve essere prestato **liberamente**;
- Prestato per finalità **degne** di tutela;
- Modalità e durata **non sproporzionate**.

Es. la privazione della libertà nelle comunità che pongono in essere trattamenti riabilitativi per persone che facciano abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche.



L'ABUSO DEI MEZZI DI COERCIZIONE

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

- Giustizia penale;
- T.S.O.

Eccessi: artt. 606-609 c.p.

IPOTESI AGGRAVATE

COMMA II

- Fatto commesso in danno di un ascendente, discendente o del coniuge;
- Fatto commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti le sue funzioni, salvo che non si rientri nella fattispecie autonoma dell'arresto illegale (art. 607 c.p.);

COMMA III: Minore età

COMMA IV FATTISPECIE AUTONOMA: se dal fatto deriva la morte dell'ostaggio. Similmente al sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).



CIRCOSTANZE ATTENUANTI COLLABORATIVE

Imputato che **concretamente (N.B. non vi è vincolo di raggiungimento dell'obiettivo)** si adoperi per:

- Far riconquistare al minore la libertà;
- Evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, attuando una collaborazione (con autorità giudiziarie e di polizia) decisiva per la ricostruzione dei fatti e la cattura dell'autore/i dei reati;
- Per evitare ulteriori fatti di sequestro di persona di minore (lotta ai c.d. seriali);



DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE

- ▶ **VIOLENZA PRIVATA (art. 610 c.p.);**
- ▶ **MINACCIA (art. 612 c.p.);**
- ▶ **REATO DI TORTURA (art. 613 bis c.p.).**



LA LIBERTÀ MORALE (bene giuridico tutelato)

Doppia valenza

- Libertà/inviolabilità psichica;
- Libertà di autodeterminazione/agire liberamente secondo le proprie volizioni.

In Costituzione trova tutela agli artt. 2, 3 e 13



DEFINIZIONI DI VIOLENZA E MINACCIA

Definizioni rilevanti per numerose fattispecie (es. rapina)

MINACCIA

Prospettazione di un *male ingiusto* (contra jus) che in un futuro prossimo possa essere cagionato dal soggetto attivo o da altri per lui.

Destinatari: soggetto passivo, terzo.

Male ingiusto può essere diretto a cose o persone;



VIOLENZA

Due nozioni a confronto

FORMA LIBERA VS DIMENSIONE FISICA

- Qualsiasi mezzo che privi l'offeso di libertà di azione/autodeterminazione;
- Violenza come aggressione fisica.

NO mero spavento/turbamento (possono entrare nella minaccia)



IL DELITTO DI VIOLENZA PRIVATA (art. 610 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.



ELEMENTI DEL FATTO TIPICO

- ▶ Reato comune;
- ▶ Reato a forma libera;
- ▶ Reato di evento;
- ▶ Possibile forma omissiva;
- ▶ Tentativo configurabile.



IL DELITTO DI MINACCIA

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.



ELEMENTI DEL FATTO TIPICO

- ▶ Reato di pericolo;
- ▶ Danno minacciato deve essere realizzabile e verosimile;
- ▶ Valutazione ex ante con un occhio ai rapporti intercorrenti tra le parti;
- ▶ No tentativo: si rischia eccesso anticipazione della tutela;
- ▶ Procedibilità: a querela (forma base e grave), d'ufficio (modalità art. 339) – nuovo regime derivante dalla c.d. Riforma Orlando l. 103/2017;
- ▶ Consumazione: quando destinatario percepisce la minaccia;
- ▶ Elemento soggettivo: dolo generico;



FATTISPECIE AGGRAVATE


- ▶ Minaccia grave: la gravità deve essere valutata in concreto con riguardo alle circostanze del caso di specie e ai rapporti tra persona offesa e soggetto attivo;
- ▶ Minaccia realizzata con le modalità di cui all'art. 339 c.p.



Rapporto con altri reati

Minaccia e (violenza) possono:

- ▶ Avere natura sussidiaria (elementi costitutivi di altri reati);
- ▶ Rimanere al di fuori del rapporto funzionale: reato autonomo (mancanza stretto rapporto funzionale oppure minaccia per conseguire impunità – Criteri elaborati da Cass. Pen., Sez. III, 7 aprile 2016 n. 10497);



IL REATO DI TORTURA (ART. 613 BIS C.P.)



Il difficile cammino verso l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano

Le fonti sovranazionali

ONU - Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)

Art. 1 § 1

Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, **qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito.** Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

A dark blue arrow points to the right from the left edge of the slide. Several thin, curved lines in shades of blue and grey originate from the left side and sweep across the slide towards the text.

Convenzione EDU

Art. 3

Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.



Il *leading case* Cestaro c. Italia

- ▶ Deriva dai fatti del G8 di Genova (2001);
- ▶ Condanna l'Italia per violazione dell'art. 3 della CEDU per mancanza del reato di tortura;
- ▶ Fondamentale per l'adozione della legge 110 del 2017 (nuovo art. 613 bis c.p. e ss.);
- ▶ Obbligo di incriminazione CEDU.



Art. 613 bis c.p.

IPOSTESI BASE – comma I

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.



Bene giuridico tutelato: libertà morale

In realtà ci sono più piani di tutela:

- Libertà morale (art. 13 Cost.);
- Dignità umana (tutela CEDU);
- Tutela integrità psicofisica.



Soggetti coinvolti

- ▶ Soggetti attivi: chiunque, almeno nel suo primo comma l'art. 613 bis c.p. è un reato comune, in contrasto con la CAT del 1984.
- ▶ Soggetti passivi:
 - Soggetti *in vinculis*;
 - Soggetti in custodia;
 - Soggetti in condizioni di minorata difesa.



Condotta – reato di evento a forma vincolata

Con violenza o minaccia (gravi)

ovvero - alternativamente

agendo con crudeltà (S.C. : circostanza di natura soggettiva – dipende dal foro interno dell'agente- condotta che eccede la misura).

Con più condotte

ovvero - alternativamente

se comporta un trattamento inumano o degradante

- 
- **Più condotte:** ne bastano due, tuttavia restano le critiche a questa previsione non coerente con la tutela offerta dalle fonti internazionali. La condotta caratterizzata dall'azione con crudeltà può punirsi anche ove non vi sia la pluralità di condotta, ma solo se ne derivano....

Trattamenti inumani e degradanti (si guarda alla CEDU):

- Trattamenti degradanti: umiliazione e degradazione della dignità umana che provocano angoscia, paura, inferiorità, ecc.;
- Trattamenti inumani (maggior gravità): deve esservi sofferenza fisica o psichica.

CRITICA: per la CEDU trattamenti inumani e degradanti ≠ tortura



Condotta omissiva?

La normativa nazionale (almeno così si deduce dal tenore letterale) sembra escludere questa possibilità, non così per la CEDU e per la CAT.

Es. *extraordinary rendition* – Voli CIA



EVENTO

Acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico

Disturbo medicalmente diagnosticabile

Vs

Mero turbamento



TENTATIVO (Artt. 56, 613 bis)

Reato di evento



Tentativo è configurabile

A dark grey arrow points to the right from the left edge of the slide. Below it, several thin, curved lines in shades of blue and grey sweep across the left side of the slide.

ELEMENTO SOGGETTIVO

- Dolo generico;
- Dolo eventuale.



La «Tortura di Stato» art. 613-bis comma II c.p.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio (*per la definizione si vedano gli artt. 357 e 358 c.p.*), con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.



Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di **poteri autoritativi** o certificativi.



Incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla **mancaanza dei poteri tipici** di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.



Fattispecie autonoma vs circostanza aggravante?

- Relazioni di accompagnamento parlano di circostanza aggravante;
- Possibile applicazione circostanza aggravante di cui al comma IV art. 613 bis c.p.;
- Problema del bilanciamento;
- Rischio nuova violazione CEDU.



Causa di giustificazione della «tortura di stato»

Comma III, art. 613-*bis* c.p.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure private o limitative di diritti.

Circostanza aggravanti

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di **anni trenta**. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è **dell'ergastolo**. (aggravante o fattispecie autonoma?)



Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark grey arrow pointing to the right at the top. Below it, several thin, curved lines in shades of blue and grey sweep upwards and to the right, creating a sense of movement and design.

Elementi del fatto tipico

- Reato proprio;
- Deroga all'art. 115 c.p.;
- Bene giuridico protetto: ordine pubblico;
- Consente di perseguire il superiore.



PARTE II

La tutela penale dell'onore

Il reato di diffamazione



IL BENE GIURIDICO DELL'ONORE

CONCEZIONE PERSONALISTICA o COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

«...un bene cui andrebbero ascritte sia la dignità esistenziale 'originaria' dell'uomo che le sue proiezioni operative nella vita di relazione, dunque la dignità 'sociale' di ciascuna persona» P. Siracusano, Problemi e prospettive della tutela penale dell'onore

ONORE come aspetto irrinunciabile della DIGNITÀ UMANA



BILANCIAMENTO

ONORE VS LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

- Da un lato vi è la *tutela dell'onore*;
- Dall'altro vi è la tutela della *manifestazione del pensiero* (art. 21 cost.) – modalità classica d'offesa dell'onore;
- Dobbiamo effettuare un *bilanciamento* tra beni costituzionalmente tutelati;

LA TUTELA «PENALE» DELL'ONORE

GLI ILLECITI DI COMUNICAZIONE


- Ingiuria (art. 594 c.p.): *offesa all'onore o al decoro di **una persona presente**, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, con scritti o disegni diretti alla persona offesa - **depenalizzata** con il d.lgs. 7 del 2016 – oggi è **illecito civile**;*
- Diffamazione (art. 595 c.p.);



DIFFAMAZIONE (ART. 595 C.P.)

COMMA 1

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, **comunicando con più persone**, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.



SOGGETTI COINVOLTI

- **Soggetto attivo:** chiunque, trattasi di reato comune;
- **Soggetto passivo:** deve essere determinabile. Può essere anche minore o incapace di intendere o di volere: non rileva la capacità di percepire l'offesa;
- **Soggetti che percepiscono l'offesa ≠ soggetto passivo.**
In questo caso devono essere in grado di comprendere la portata delle dichiarazioni offensive.

ELEMENTI DEL FATTO TIPICO (I)

- ▶ Percezione delle dichiarazioni da parte di **più persone**, diverse dal soggetto passivo: almeno due persone – non è necessaria contestualità;
- ▶ **Consumazione**: quando la seconda persona percepisce l'offesa;
- ▶ **Condotta tendenzialmente commissiva**: giurisprudenza ammette la forma omissiva, quando il particolare taciuto abbia valore essenziale per l'interpretazione corretta dei fatti. Sarebbe meglio parlare di condotta parzialmente omissiva, piuttosto che di omissione in senso stretto;
- ▶ Diffamazione come **reato di pericolo**: basta che la condotta metta in pericolo la reputazione del soggetto passivo, non serve effettiva lesione;
- ▶ **Elemento soggettivo**: dolo generico – ammesso dolo eventuale;



REATO DI MERA CONDOTTA O DI EVENTO?

Cass. Pen., Sez. V, 29 maggio 2015, n. 30899

*«Va invece richiamato l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della tempestività della querela, occorre considerare che la **diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive** siano immesse sul "web", nel momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l'interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente in rete o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza»*




IPOTESI AGGRAVATE

- ▶ Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un **fatto determinato** (comma II): non confondibile con altri per ragioni di luogo, tempo, spazio, soggetti coinvolti;
- ▶ Diffamazione **a mezzo stampa** (comma III): offesa recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, comunemente intesa come diffamazione a mezzo stampa.
- ▶ Offesa recata a corpo politico, amministrativo, giudiziario...



DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

- ▶ Legge 47/1958: restringeva il campo di applicazione della aggravante (sole riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o chimico-fisici), così anche la C. Cost. 168 del 1982;
- ▶ Oggi questa aggravante si applica ai nuovi media (diffamazione tramite *social network*);
- ▶ Immissione in un media: presunzione di conoscenza da parte di una molteplicità di persone;



LE ESIMENTI COMUNI

DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (art. 21 Cost.) – OPERAZIONE DI BILANCIAMENTO

- **Diritto di cronaca:** diritto di informare il pubblico con fatti reali;
- **Diritto di critica:** caratterizzato dall'espressione di un'opinione, non ci si limita al singolo racconto;
- **Diritto di satira:** vi è un'ulteriore deformazione della comunicazione.



LIMITI

(comuni, ma con necessari adattamenti)

DERIVAZIONE GIURISPRUDENZIALE

- ▶ Verità: riferita al fatto nel suo nucleo essenziale;
- ▶ Continenza: riguarda la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione;
- ▶ Pertinenza: interesse pubblico alla conoscenza della notizia.



LE ESIMENTI SPECIALI

- ▶ *Exceptio veritatis*: verità come prova liberatoria (art. 596 c.p.);
- ▶ Offese in scritti o discorsi pronunciati di fronte ad autorità giudiziarie o amministrative;
- ▶ Provocazione;
- ▶ Offese reciproche;



IL PROBLEMA DEL CARCERE PER I GIORNALISTI

Belpietro c. Italia (2013), Ricci c. Italia (2013), Sallusti c. Italia (2019).

- ▶ Art. 595 co. 3 prevede anche la pena detentiva;
- ▶ Giurisprudenza consolidata CEDU: prevedere una pena detentiva viola art. 10 CEDU, eccezione per i soli discorsi di odio e di incitazione alla violenza;
- ▶ Corte Cost. esamina violazione art. 10 cedu, 117 e 21 cost.;
- ▶ Rinvio di un anno per consentire intervento del Parlamento (9 giugno 2020);